

Corte d'Appello di Taranto -Sezione civile - Sentenza 30 aprile 2015 n. 203

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL PÒPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Civile - composta dai Signori:

1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO - Presidente

2) Dott. Ettore SCISCI - Consigliere

3) Dott. Marina C. COSENZA - Consigliere REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 342 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2012, trattata e passata in decisione all'udienza di trattazione del 5/12/2014

TRA

D'A.Fr., nata (...), Ga.La., nata (...) e Ga.Fa., nato (...), elettivamente domiciliati in Taranto - Talsano alla Via (...), presso e nello studio dell'Avv. Ma.De. che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

- APPELLANTI -

E

Ca.Lu., nato (...) e Ca.Cl., nata (...) e residente in Taranto alla via (...), (quali successori a titolo particolare del sig. Ga.En.), quivi elettivamente domiciliati, alla via (...), presso lo studio dell'Avv. Ne.Th. dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di risposta

- APPELLATI -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.7.2012, D'A.Fr., Ga.La. e Ga.Fa. interponevano appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto il 5.7.2012, con cui erano stati condannati all'immediato rilascio, in favore di Ga.En., dell'appartamento situato in Taranto, alla via Elio n. 3, oltre al pagamento delle spese processuali.

Si costituivano, resistendo, Ca.Lu. e Ca.Cl., quali successori a titolo particolare di Ga.En., che in data 24.5.2012 aveva trasferito loro la nuda proprietà dell'immobile, consolidatasi in proprietà piena alla morte del predetto, deceduto il 2.9.2012.

Accolta con ordinanza del 9.4.2013 l'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva dell'ordinanza, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 5.12.2014, sulle rassegnate conclusioni e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che, a norma dell'art. 111 comma 3 c.p.c. "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire... nel processo" e che l'art. 359 c.p.c. prevede che "nel procedimento d'appello davanti alla corte... si osservano in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con la disposizione del presente capo (Cassazione civile, sez. III, 16/10/2012, n. 17704). Nel merito, l'appello è infondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, "nell'ipotesi di immobile di esclusiva proprietà di un coniuge, allorché venga disposta la revoca dell'assegnazione dell'immobile all'altro coniuge, deve necessariamente conseguire la restituzione dell'immobile all'avente diritto" (Cassazione civile sez. I, 03 dicembre 2012, n. 21593).

Nel caso in esame, la sentenza di separazione del 20.8.2009 non provvedeva sull'assegnazione della casa coniugale, anzi dava atto che l'assegno di mantenimento di Euro 500,00 mensili a carico del Gallone in favore della moglie doveva sopperire anche alle "esigenze abitative a cui la D'A. dovrà provvedere", implicitamente statuendo che la casa coniugale doveva tornare al legittimo proprietario. Verosimilmente, tale statuizione teneva conto dell'avanzata maggiore età dei figli conviventi con la D'A. (l'una, Ga.La., nata il (...) e l'altro, Ga.Fa., nato l'(...)).

Sul punto, la S.C. ha di recente avuto modo di affermare che, "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)" (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014).

Nella specie, i figli conviventi hanno rispettivamente 35 e 31 anni, non hanno provato il loro stato di disoccupazione e sono proprietari di un appartamento sito in Taranto alla via (...), che in data 22.8.1996 la nonna paterna ebbe a donare loro.

Quanto all'azione di simulazione della compravendita intercorsa il 24. 12 2012 tra Ga.En. e gli odierni resistenti, in nome della quale si chiede la sospensione (e/o il rinvio del presente

procedimento) si osserva che "la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero, costituendo ratio dell'art. 295 c.p.c. l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra e l'accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato. Deriva, da quanto sopra, pertanto, da un lato, che un rapporto di pregiudizialità non può configurarsi nell'ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, dall'altro, che nessun rilievo può assumere - ai fini della sospensione - un possibile contrasto non tra giudicati, bensì tra gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia" (Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2015, n. 798). Nella specie, è evidente che un'eventuale accoglimento dell'azione di simulazione potrebbe determinare solo un contrasto tra gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, sicché non può farsi luogo alla chiesta sospensione.

Pertanto, l'appello va rigettato, con conferma della ordinanza impugnata. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i nuovi parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014, nella misura di cui in dispositivo, in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta, con distrazione in favore dell'avv. Ne.Th., dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza ex art. 702 bis emessa dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Taranto il 5.7.2012;
2. condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di questo grado in favore di Ca.Lu. e Ca.Cl., liquidate in complessivi Euro 2.547,16, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ne.Th., dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Taranto il 4 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.